

Comune di CAIRO MONTENOTTE

Provincia di SAVONA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE

PER GLI ESERCIZI 2020-2022

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Monica SCIBILIA

Comune di Cairo Montenotte

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 28 del 21 dicembre 2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'Organo di Revisione ha:

- esaminato la proposta di Bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il [D.Lgs. 267/2000](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (di seguito per brevità, TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

PRESENTA

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Cairo Montenotte che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Cairo Montenotte – Ventimiglia, 21 dicembre 2019

L'Organo di Revisione

(Dott.ssa Monica SCIBILIA)



[Handwritten signature]

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.....	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	8
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	9
Previsioni di cassa.....	10
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022.....	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	14
La nota integrativa	16
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	21
Verifica della coerenza interna	21
Verifica della coerenza esterna	23
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022	24
A) ENTRATE	24
Entrate da fiscalità locale	24
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	25
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	26
Sanzioni amministrative da codice della strada	26
Proventi dei beni dell'ente	27
Proventi dei servizi pubblici	28
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	30
Spese di personale.....	30
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	31
Spese per acquisto beni e servizi.....	31
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	33
Fondo di riserva di competenza	39
Fondi per spese potenziali.....	39
Fondo di riserva di cassa	40
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	40
ORGANISMI PARTECIPATI	41
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	43
INDEBITAMENTO.....	45
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	47
CONCLUSIONI	49

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di CAIRO MONTENOTTE, Dott.ssa Monica Scibilia, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 67 del 23/12/2017

Premesso

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del Dlgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al Dlgs. 118/2011,
 - che è stato ricevuto in data 17/12/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale in data 13/12/2019 con Delibera Comunale n. 216, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL,
 - visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione,
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità,
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso in data 17/12/2019 dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del Dlgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022.

L'Organo di Revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Dlgs. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Cairo Montenotte registra una popolazione al 01.01.2019, di n 13.005 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

L'Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del Dlgs. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio il bilancio 2019/2021 mentre per il bilancio 2020/2022 non vi sarà gestione in esercizio provvisorio in quanto il bilancio viene approvato entro il 31/12/2019.

Durante la gestione in esercizio provvisorio l'Ente ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del Bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del Dlgs. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del Dlgs. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL ed al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, Dlgs. 118/2011, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della Legge 244/2007.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

L'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del DL 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della Legge di Bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell'approvazione del rendiconto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

Il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 210 del 13/12/2019.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 30/04/2019 è stata approvata dal Consiglio Comunale la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'Organo di Revisione formulata in data 19/04/2019 con verbale n. 11, si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio,
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare,
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio,
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale,
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati,
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo,
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL:

Risultato di amministrazione		31/12/2018
Risultato di amministrazione (+)		3.214.058,99
di cui:		
a) Fondi vincolati		117.817,41
b) Fondi accantonati		1.815.069,25
c) Fondi destinati ad investimento		1.094.453,79
d) Fondi liberi		186.718,54
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE		3.214.058,99

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa	2017	2018	2019
Disponibilità:	1.971.613,83	3.796.821,29	4.884.322,28
di cui cassa vincolata	333.184,80	313.407,80	106.036,62
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

Qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2019 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").

Nel caso in cui l'Ente preveda la non restituzione dell'anticipazione di cassa entro la chiusura dell'esercizio finanziario il saldo indicato deve essere pari a zero e nei residui passivi presunti occorre indicare la stima dell'importo da restituire al titolo V.

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del Bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del Bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, Legge 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall'eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex DL 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 DL 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-*bis* DL 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille Euro ex art. 4, comma 1 DL 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-*quater* del DL 34/2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di Revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del TUEL.

Le previsioni *di competenza* per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive (*di competenza*) per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

ENTRATE

titolo	Descrizione	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	8.405.212,76	8.518.749,23	8.858.978,72	8.795.615,38
2	Trasferimenti correnti	1.967.091,54	1.660.187,80	1.652.134,81	1.652.134,81
3	Entrate extratributarie	1.704.999,56	1.572.360,71	1.535.360,71	1.537.060,71
4	Entrate in conto capitale	3.184.668,69	985.597,50	1.484.402,50	490.000,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per partite di giro	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00
	TOTALE	19.046.972,55	16.521.895,24	17.315.876,74	16.259.810,90

SPESE

titolo	Descrizione	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.784.527,79	11.287.239,38	11.246.420,48	11.208.735,40
2	Spese in conto capitale	4.838.798,87	985.597,50	1.484.402,50	490.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso prestiti	747.104,46	779.644,64	800.053,76	776.075,50
5	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00
	TOTALE	21.155.431,12	16.837.481,52	17.315.876,74	16.259.810,90

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 ed i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Il totale generale delle spese previste (Euro 16.837.481,52) è superiore al totale generale delle entrate (Euro 16.521.895,24) per Euro 315.586,28. La differenza tra i titoli per l'anno 2020 è costituita dall'applicazione dell'avanzo presunto risultante sul fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo Pluriennale Vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio 2020 -2022 non vi è applicazione di Fondo pluriennale vincolato.

A seguito all'approvazione del conto consuntivo 2019 si procederà alla variazione di bilancio, qualora dovessero riscontrarsi applicazioni di Fondo pluriennale vincolato.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	4.884.322,28
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.088.307,95
2	Trasferimenti correnti	1.854.248,32
3	Entrate extratributarie	2.109.327,98
4	Entrate in conto capitale	996.841,64
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.905.879,90
	TOTALE TITOLI (ENTRATE)	20.954.605,79
	TOTALE GENERALE ENTRATE	25.838.928,07
PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	14.385.015,23
2	Spese in conto capitale	2.555.420,51
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	1.106.049,17
5	Chiusura anticipaz.di istituto tesoriere/ cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.052.369,02
	TOTALE TITOLI (SPESE)	22.098.853,93
	SALDO DI CASSA FINALE PRESUNTO	3.740.074,14

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di Revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art. 162 del TUEL.

L'Organo di Revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'Organo di Revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'Organo di Revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01/01/2020 stimato è pari ad Euro 4.884.322,28 e comprende la cassa vincolata.

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra (residui + previsione di competenza) e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
Tit.	DENOMINAZIONE	Residui	Previsione competenza	TOTALE	Previsione cassa
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				4.884.322,28
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	3.576.558,72	8.518.749,23	12.095.307,95	12.088.307,95
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	194.060,52	1.660.187,80	1.854.248,32	1.854.248,32
3	<i>Entrate extratributarie</i>	483.715,87	1.572.360,71	2.056.076,58	2.109.327,98
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	8.273,67	985.597,50	993.871,17	996.841,64
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	120.879,90	3.785.000,00	3.905.879,90	3.905.879,90
	TOTALE TITOLI	4.383.488,68	16.521.895,24	20.905.383,92	20.954.605,79
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.383.488,68	16.521.895,24	20.905.383,92	25.838.928,07

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
Tit.	DENOMINAZIONE	Residui	Previsione competenza	TOTALE	Previsione cassa
1	<i>Spese correnti</i>	2.903.731,48	11.287.239,38	14.190.970,86	14.385.015,23
2	<i>Spese in conto capitale</i>	1.569.292,06	985.597,50	2.554.889,56	2.555.420,51
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	326.404,53	779.644,64	1.106.049,17	1.106.049,17
5	<i>Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesoriere / Cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	230.048,23	3.785.000,00	4.015.048,23	4.052.369,02
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.029.476,30	16.837.481,52	21.866.957,82	22.098.853,93
	SALDO DI CASSA PRESUNTO FINALE				3.740.074,14

Verifica equilibrio corrente, equilibrio di parte capitale ed equilibrio finale - anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.884.322,28			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.751.297,74 0,00	12.046.474,24 0,00	11.984.810,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		11.287.239,38 0,00 315.586,28	11.246.420,48 0,00 315.586,28	11.208.735,40 0,00 315.621,41
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fdo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succ.modif. e rifinanziamenti)</i>	(-)		779.644,64 0,00 0,00	800.053,76 0,00 0,00	776.075,50 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-315.586,28	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex articolo 162, comma 6, del TUEL					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		315.586,28 0,00	- -	- -
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art. 1 della Legge 205/2017 permette agli enti locali di avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2,*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al Dlgs. 118/2011,*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, Legge 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, DL 135/2018.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 867 dell'art. 1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. 78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della Legge 196/2009, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al Dlgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni,*

- b) condoni,
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria,
 - d) entrate per eventi calamitosi,
 - e) alienazione di immobilizzazioni,
 - f) accensioni di prestiti,
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 Dlgs. 118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente

Entrate

IMU - recupero attività accertativa	86.500,00
Tributi comunali con incasso erroneo	0,00
TASI - attività accertativa	1.000,00
Trasferimento società "La Filippa Srl" convenzione 17/12/2012	8.052,99
Riscossione crediti IVA	100.000,00
TOTALE	195.552,99

Spese titolo I non ricorrenti

Uscite

Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale	50.000,00
Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - restituzione di tributi	35.000,00
Spese per risarcimento danni	40.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - asili privati - comune	41.850,00
Interventi previdenziali - integrazioni rette	129.310,99
TOTALE	296.160,99

La situazione sopra esposta evidenzia che il flusso in entrata risulta inferiore alle uscite previste e non in grado di garantire in termini di cassa un adeguato equilibrio rispetto ai flussi in uscita che si generano a seguito dell'attivazione della corrispondente spesa considerata non avente un carattere di ripetitività.

Atteso quanto sopra si raccomanda all'Ente un monitoraggio costante dei propri programmi di spesa, nel senso di adeguamento della stessa alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, soprattutto in considerazione del principio contabile della competenza finanziaria cd. potenziato che impone – per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore – da un lato che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo, dall'altro che si proceda, per la parte di dubbia esigibilità, con il corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Si invita conseguentemente l'Ente a porre particolare attenzione alla gestione di queste specifiche poste di bilancio, avuto riguardo agli equilibri strutturali del bilancio di previsione.

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del Dlgs. 118/2011 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo,
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente,
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente,
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili,

- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi,
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti,
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata,
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del TUEL,
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale,
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale,*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni,*
- b) *condoni,*
- c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria,*
- d) *entrate per eventi calamitosi,*
- e) *alienazione di immobilizzazioni,*

le accensioni di prestiti,

- f) *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) gli eventi calamitosi,*
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) gli investimenti diretti,*
- f) i contributi agli investimenti.*

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del DLgs. 394/2003,*
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso ed il relativo tasso di interesse,*
- d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni,*
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36.000] / [(\text{Nominale} * 365)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio.*

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti,*
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4),*
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti,*
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.*

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,*
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.*

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa,*
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati,*
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.*

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la

previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Nella stessa nota, inoltre, gli Enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della Legge di Bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd" gruppo amministrazioni pubblica"),*
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale,*
- c. pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Ne consegue che l'Organo di Revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'Organo di Revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al Dlgs. 118/2011).

Sul DUP 2020-2022 l'Organo di Revisione ha espresso parere con verbale n. 27 del 21/12/2019 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del Dlgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").*

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano riferimento nel Bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'Organo di Revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del Dlgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 Dlgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della Legge 208/2015.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del Dlgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in

data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'Organo di Revisione ha formulato in data 10/12/2019 il parere con verbale n. 25 ai sensi dell'art. 19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022 tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della Legge 244/2007

Il documento è approvato contestualmente all'approvazione del Bilancio 2020/2022 e del DUP costituendone allegato.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 Legge 112/2008)

Il documento è approvato contestualmente all'approvazione del bilancio 2020/2022 e del DUP costituendone allegato.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

*Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Dlgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al Dlgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.***

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del Dlgs. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,7 con una soglia di esenzione per redditi fino a Euro 7.500,00.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del Dlgs. 118/2011.

IUC

Occorre dare atto che il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 prevede la soppressione della IUC a decorrere dal 2020 con la conseguente abolizione della TASI, rimodulazione dell'IMU per la quale occorre approvare il regolamento e le tariffe entro il 30 giugno 2020 con effetto dal 1° gennaio 2020, rimodulazione della TARI per la quale occorre approvare il piano Economico Finanziario (PEF) e le conseguenti tariffe entro il 30 aprile 2020 con effetto dal 1° gennaio 2020.

Nel Bilancio di previsione 2020/2022 - il cui termine per l'approvazione, inizialmente stabilito al 31/12/2019, è stato differito al 31/03/2020 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019 del Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2019 - le disposizioni della manovra di bilancio 2020 non possono ancora trovare applicazione, per cui è stato mantenuto l'impianto previsto per l'anno 2019 dando atto che si procederà alle conseguenti variazioni in corso di esercizio 2020 a seguito dell'approvazione delle aliquote IMU e tariffe TARI.

La tariffa TARI, da approvarsi a seguito del nuovo schema del PEF di cui alla delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) n. 433/2019 dovrà garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), fatte salve le modifiche della manovra finanziaria 2020, l'Ente ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP);

- taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

<i>IUC</i>	Esercizio 2019 (assestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	3.714.830,00	3.874.021,66	4.046.822,57	3.983.459,23
TASI	356.500,00	367.708,00	367.708,00	367.708,00
TARI	2.357.611,00	2.298.810,81	2.298.810,81	2.298.810,81
Totale	6.428.941,00	6.540.540,47	6.713.341,38	6.649.978,04

<i>Altri Tributi</i>	Esercizio 2019 (assestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	118.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
CIMP	3.600,00	500,00	500,00	500,00
TOSAP	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Entrate recupero evasione:

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo 2018*	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI						
IMU	89.475,70	6.129,21	230.000,00	200.000,00	200.000,00	136.636,66
TASI	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	89.475,70	6.129,21	235.500,00	205.000,00	205.000,00	141.636,66
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)			0,00	0,00	0,00	0,00

* accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati

inesigibili inclusi tra le componenti di costo. Non sono previsti stanziamenti per attività accertativa per altre imposte se non quelle sopra indicate. Per quanto riguarda la Tari l'attività è rivolta al recupero degli stanziamenti già stanziati a bilancio quali residui attivi.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	229.948,02	0,00	229.948,02
2019 (assestato)	510.866,54	0,00	510.866,54
2019 (assestato)	300.000,00	0,00	300.000,00
2019 (assestato)	250.000,00	0,00	250.000,00
2019 (assestato)	250.000,00	0,00	250.000,00

La Legge 232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 01/01/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinate esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- *realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate,*
- *interventi di riuso e di rigenerazione,*
- *interventi di demolizione di costruzioni abusive,*
- *acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico,*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico,*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano,*
- *spese di progettazione.*

L'Organo di Revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge 232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da Codice della Strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della Strada

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 comma 1 Cds	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE SANZIONI	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Fondo cred.dubb.esigibilità	8.361,00	8.361,00	8.361,00
Percentuale fondo (%)	18,58%	18,58%	18,58%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui art.142, comma 12 bis del Codice della Strada (Dlgs. 285/1992).

Con atto di Giunta Comunale n. 217 del 13/12/2019 la somma di Euro 36.639,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4 e comma 5 bis, del Codice della Strada, come modificato dall'art. 40 della Legge 120/2010.

La Giunta Comunale ha destinato Euro 8.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- titolo 1 spesa corrente per Euro 28.639,00
- al titolo 2 spesa in conto capitale per Euro 0,00 (zero).

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da Codice della Strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21/12/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del Dlgs. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.

Proventi dei beni dell'Ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'Ente

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Canoni di locazione	53.900,00	53.900,00	53.900,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	66.520,00	66.520,00	66.520,00
Totale PROVENTI dei BENI	120.420,00	120.420,00	120.420,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	2.480,65	2.480,65	2.480,65
Percentuale fondo (%)	2,06%	2,06%	2,06%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Asilo nido	90.000,00	158.419,75	56,81%
Casa riposo anziani	0,00	71.826,46	0,00%
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	125.000,00	237.000,00	52,74%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	10.000,00	72.299,00	13,83%
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Trasporto scolastico	39.685,00	209.785,00	18,92%
Impianti sportivi	89.743,82	353.247,90	25,41%
Parchimetri	170.000,00	26.000,00	653,85%
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	2.800,00	1.500,00	186,67%
Totale	527.228,82	1.130.078,11	46,65%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022
Asilo nido	90.000,00	5.715,00	90.000,00	5.715,00	90.000,00	5.715,00
Casa riposo anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	125.000,00	7.937,50	125.000,00	7.937,50	125.000,00	7.937,50
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	10.000,00	635,00	10.000,00	635,00	10.000,00	635,00

Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporto scolastico	39.685,00	2.520,00	39.685,00	2.520,00	39.685,00	2.520,00
Impianti sportivi	89.743,82	5.698,73	89.743,82	5.698,73	89.743,82	5.698,73
Parchimetri	170.000,00	10.795,00	170.000,00	10.795,00	170.000,00	10.795,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	2.800,00	177,80	2.800,00	177,80	2.800,00	177,80
TOTALE	527.228,82	33.479,03	527.228,82	33.479,03	527.228,82	33.479,03

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'Organo Esecutivo con deliberazione n. 211 del 13/12/2019 allegata al bilancio, ha determinato le tariffe dei servizi a domanda individuale che hanno percentuale di copertura complessiva del 46,65%.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di Euro 493.749,79

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
Tit.	Macroaggregati di spesa	Previsioni def. 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	redditi da lavoro dipendente	2.933.820,71	2.887.498,47	2.887.498,47	2.887.498,47
102	imposte e tasse a carico ente	198.391,15	194.279,36	194.279,36	194.279,36
103	acquisto beni e servizi	6.059.703,86	5.590.409,65	5.589.428,65	5.587.378,65
104	trasferimenti correnti	1.733.562,23	1.690.957,33	1.690.957,33	1.690.957,33
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	391.845,63	359.305,46	325.410,12	289.739,91
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive dell'ente	46.043,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
110	altre spese correnti	421.161,21	539.389,11	533.446,55	533.481,68
TOTALE		11.784.527,79	11.287.239,38	11.246.420,48	11.208.735,40

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad Euro 2.654.150,98, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante da Euro 562.846,43 [per gli enti che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità interno];
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di Euro 362.190,67.

La spesa indicata comprende l'importo di Euro 326.190,67 nell'esercizio 2020, nell'esercizio 2021 e nell'esercizio 2022 a titolo di rinnovi contrattuali.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	3.029.113,10	2.887.498,47	2.887.498,47	2.887.498,47
Spese macroaggregato 103 (int.03)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Irap macroaggregato 102 (int.07)	187.884,31	191.747,95	191.747,95	191.747,95
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	3.216.997,41	3.092.246,42	3.092.246,42	3.092.246,42
(-) Componenti escluse (B)	562.846,43	610.282,52	610.282,52	610.282,52
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	2.654.150,98	2.481.963,90	2.481.963,90	2.481.963,90

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, Dlgs. 165/2001)

Con il decreto fiscale approvato in collegato alla finanziaria 2020 vengono meno il tetto di spesa o la limitazione di cui alla presente sezione.

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 è di Euro 21.976,89. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'Ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

Con il decreto fiscale approvato in collegato alla finanziaria 2020 vengono meno le regole che stabiliscono tetti di spesa od adempimenti nei confronti di tutti i comuni e non solo per quelli che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12.

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, comma 594 della Legge 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 228/2012 (in materia di consulenza informatica).

La previsione di spesa non tiene altresì conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 posto che l'Ente rientra, anche in assenza di applicazione del decreto fiscale 2020, nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della Legge 243/2012).

La Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all'art. 21-bis prevede che a decorrere dall'esercizio 2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:

- a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del Decreto Legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010,*
- b) all'articolo 27, comma 1, del Decreto Legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008*

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della Legge 243/2012.

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (145/2018) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, salvo differimento dei termini di approvazione. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della Legge 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti,*
- comma 594, articolo 2, della Legge 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del Dlgs. 165/2001), adottano **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali,*
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per autovetture** (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), **per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009**,*
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DL 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano **operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità** attestate dal responsabile del procedimento,*
- comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011**,*
- articolo 24 del DL 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici **obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili**, anche attraverso il recesso contrattuale.*

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 Dlgs. 118/2011 e esempio n. 5.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 1015 e 1017 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo media semplice:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi

armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X (*)}{\text{Accertamenti esercizio } X}$$

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26/10/2017 e 26 del 27/10/2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al Dlgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento,
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento,
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento,
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2019 (145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del Dlgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto,
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Inoltre, al comma 1016 prevede che "La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è

- rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto,*
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”*

Il comma 1017 prevede che “I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di Revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul FCDE.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta come dai seguenti prospetti:

Composizione dell'accantonamento analitico al FCDE anno 2020:

Tipologia	Denominazione	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo (c)	Percentuale (d)=(c/a)
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	2.428.810,81			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.428.810,81	265.038,08	265.038,07	10,91
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00

	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1	2.428.810,81	265.038,08	265.038,07	10,91
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	56.230,98	773,26	773,27	1,38
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	38.515,18	3.118,03	3.118,03	8,10
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2	94.746,16	3.891,29	3.891,30	4,11
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.169.055,00	24.161,05	24.161,05	2,07
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	54.000,00	10.035,47	10.035,47	18,58
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	58,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	40.724,00	4.335,00	4.335,00	10,64
	Totale TITOLO 3	1.263.837,00	38.531,52	38.531,52	3,05
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	685.597,50			
	Contributi agli investimenti da amministraz. pubbliche	685.597,50			

	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4	685.597,50	0,00	0,00	0,00
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.472.991,47	307.460,89	307.460,89	6,87

Composizione dell'accantonamento al FCDE anni 2020 – 2021 - 2022:

Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	Bilancio 2020 (a)	Acc.to obbligatorio al FCDE (b)	Acc.to effettivo al FCDE (c)	Differenza d=(c-b)	% (e)=(c/a)
Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.428.810,81	265.038,08	265.038,07	-0,01	10,91%
Tit. 2 Trasferimenti correnti	94.746,16	3.891,29	3.891,30	0,01	4,11%
Tit. 3 Entrate extratributarie	1.263.837,00	38.531,52	38.531,52	0,00	3,05%
Tit. 4 Entrate in conto capitale	685.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	4.472.991,47	307.460,89	307.460,89	0,00	6,87%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.787.393,97	307.460,89	307.460,89	0,00	8,12%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	685.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	Bilancio 2021 (a)	Acc.to obbligatorio al FCDE (b)	Acc.to effettivo al FCDE (c)	Differenza d=(c-b)	% (e)=(c/a)
Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.428.810,81	265.038,08	265.038,07	-0,01	10,91%
Tit. 2 Trasferimenti correnti	94.746,16	3.891,29	3.891,30	0,01	4,11%
Tit. 3 Entrate extratributarie	1.263.837,00	38.531,52	38.531,52	0,00	3,05%
Tit. 4 Entrate in conto capitale	1.234.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	5.021.796,47	307.460,89	307.460,89	0,00	6,12%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.787.393,97	307.460,89	307.460,89	0,00	8,12%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.234.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	Bilancio 2022 (a)	Acc.to obbligatorio al FCDE (b)	Acc.to effettivo al FCDE (c)	Differenza d=(c-b)	% (e)=(c/a)
Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.428.810,81	265.038,08	265.038,07	-0,01	10,91%
Tit. 2 Trasferimenti correnti	94.746,16	3.891,29	3.891,30	0,01	4,11%
Tit. 3 Entrate extratributarie	1.265.537,00	38.566,65	38.566,65	0,00	3,05%
Tit. 4 Entrate in conto capitale	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	4.029.093,97	307.496,02	307.496,02	0,00	7,63%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.789.093,97	307.496,02	307.496,02	0,00	8,12%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (non inferiore allo 0,30 % e non superiore al 2,00 % del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio), come dimostrato dal seguente prospetto:

DENOMINAZIONE	2020	%
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza</i>	11.287.239,38	
<i>Quota minima fondo di riserva di competenza (0,20%)</i>	22.574,48	0,20%
<i>Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)</i>	225.744,79	2,00%
FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2020 (0,62%)	70.379,56	0,62%

DENOMINAZIONE	2021	%
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza</i>	11.246.420,48	
<i>Quota minima fondo di riserva di competenza (0,20%)</i>	22.492,84	0,20%
<i>Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)</i>	224.928,41	2,00%
FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2021 (0,57%)	64.437,00	0,57%

DENOMINAZIONE	2022	%
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsione competenza</i>	11.208.735,40	
<i>Quota minima fondo di riserva di competenza (0,20%)</i>	22.417,47	0,20%
<i>Quota massima fondo di riserva di competenza (2,00%)</i>	224.174,71	2,00%
FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA 2022 (0,57%)	64.437,00	0,57%

L'Organo di Revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali. Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	28.523,27	28.523,27	28.523,27
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	28.523,27	28.523,27	28.523,27

LEGENDA TABELLA:

a) accantonamenti per rischi contenzioso:

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Dlgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati:

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del Dlgs. 175/2016 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

c) accantonamenti per indennità fine mandato:

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Dlgs. 118/2011);

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluente nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato (2018)

	Rendiconto anno 2018
Fondo rischi contenzioso	0,00
Fondo oneri futuri	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Altri fondi (specificare: fondo rinnovo personale)	19.888,47

A fine esercizio come disposto dall'art. 167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa (iscritto per Euro 70.379,56) rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) come dimostrato dal seguente prospetto:

DENOMINAZIONE	2020	%
<i>Spese correnti (titolo 1) - previsioni di cassa</i>	14.385.015,23	
<i>Spese in conto capitale (titolo 2) - previsioni di cassa</i>	2.555.420,51	
<i>Spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3) - previsioni di cassa</i>	0,00	
TOTALE SPESE FINALI - previsione di cassa	16.940.435,74	
<i>Quota minima fondo di riserva di cassa (0,20%)</i>	33.880,87	0,20%
FONDO DI RISERVA DI CASSA (0,46%)	70.379,56	0,42%

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Poiché il bilancio viene approvato prima del 31/01/2020, le verifiche verranno effettuate successivamente a tale data nel corso dell'esercizio.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'Ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio entro il 31/12/2018.

Le società partecipate nell'ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del Codice Civile e/o all'art. 2482-ter del Codice Civile.

Non vi è stata predisposizione della Relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune in ordine al programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. 175/2016 posto che il tipo di partecipazione societaria, (trasporto pubblico locale, ATO servizi ambientali) rendono di fatto obbligatoria la partecipazione del Comune e non rispondono ad esigenze di esternalizzazione di servizi da effettuarsi al di fuori di un contesto di ambito di gestione previsto dalla legislazione.

Accantonamento a copertura di perdite

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente non ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del Dlgs. 175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013 in quanto non sussistono perdite da ripianare.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha in corso di adozione, nel prossimo Consiglio Comunale previsto per il 28/12/2019 (pertanto entro il termine previsto del 31/12/2019), provvedimento motivato afferente l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 175/2016.

Le partecipazioni che risultano da dismettere entro il 31/12/2020 sono le seguenti:

Nome partecipata	Codice Fiscale partecipata	Quota di partecipaz.	Esito della rilevazione	Note
CAIRO REINDUSTRIA SOC CONS RL	03474720103	63,7%	La società non possiede i requisiti per il mantenimento della partecipazione comunale	La società è in liquidazione
CONSORZIO IDRICO FONTANAZZO	92010780093	50,00%	La società non possiede i requisiti per il mantenimento della partecipazione comunale	Sono in corso le procedure per la fusione della società con la società C.I.R.A. SRL

L'esito di tale ricognizione, all'esito dell'approvazione consiliare, verrà comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art. 15 del Dlgs. 175/2016.

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono:

- fideiussioni per un costo annuale di Euro 16.990,00 a carico del Comune di Cairo Montenotte rilasciate a garanzia di mutui contratti dalla società partecipata I.P.S. S.C.P.A..

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 Dlgs. 175/2016)

Il Comune non ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate; a tal riguardo.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	985.597,50	1.484.402,50	490.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	985.597,50 0,00	1.484.402,50 0,00	490.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa.

L'Ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'Organo di Revisione ha rilevato che l'Ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all'art.1, comma 138 Legge 228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 bis D.L. 50/2017.

(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del DL 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestate dal responsabile del procedimento,*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto,*
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)*

Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

INDEBITAMENTO

L'Organo di Revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione non risulta l'attivazione di finanziamenti derivanti dal ricorso all'indebitamento.

N.B. I commi da 961 a 964 della Legge di Bilancio 2019 (145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane.

Per quanto disposto dal comma 963 della Legge di Bilancio 2019, il MEF ha emanato il decreto 30 agosto 2019 contenente i criteri e le modalità per la rinegoziazione dei mutui di Comuni, Province e Città metropolitane rimasti nella titolarità del MEF e formalmente gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. La rinegoziazione riguarda i mutui per i quali il tasso di interesse dei nuovi piani di ammortamento previsto dal DM risulti inferiore a quello dei piani di ammortamento originari, ferme restando i requisiti per l'ammissione alla rinegoziazione già previsti dal comma 962. Sul sito del MEF - Dipartimento del Tesoro sono disponibili il testo del decreto, lo schema di contratto con Cdp, e l'elenco delle posizioni debitorie di ciascun ente locale.

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	9.861.103,28	9.051.917,71	8.304.813,25	7.525.168,61	6.725.114,85
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	-809.185,57	-747.104,46	-779.644,64	-800.053,76	-776.075,50
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	9.051.917,71	8.304.813,25	7.525.168,61	6.725.114,85	5.949.039,35

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	426.114,60	391.845,63	359.305,46	325.410,12	289.739,91
Quota capitale	809.185,57	747.104,46	779.644,64	800.053,76	776.075,50
Totale	1.235.300,17	1.138.950,09	1.138.950,10	1.125.463,88	1.065.815,41

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL come calcolato nel seguente prosp

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	426.114,60	391.845,63	359.305,46	325.410,12	289.739,91

<i>referimento temporale delle entrate</i>	<i>accertamenti rendiconto 2016</i>	<i>accertamenti rendiconto 2017</i>	<i>accertamenti rendiconto 2018</i>	<i>previsioni definitive 2019</i>	<i>previsioni 2020</i>
Entrate titolo I	9.035.848,69	8.243.989,15	8.230.961,27	8.405.212,76	8.518.749,23
Entrate titolo II	1.718.975,25	1.421.074,20	2.200.434,17	1.967.091,54	1.660.187,80
Entrate titolo III	2.301.860,39	2.056.532,24	1.757.800,56	1.704.999,56	1.572.360,71
Entrate correnti	13.056.684,33	11.721.595,59	12.189.196,00	12.077.303,86	11.751.297,74
incidenza %	3,264%	3,343%	2,948%	2,694%	2,466%
Limite art. 204 Tuel	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art. 3 co. 17 Legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento:

	2020	2021	2022
Garanzie prestate in essere	16.990,00	16.990,00	16.990,00
Accantonamento			
Garanzie che concorrono al limite indebitamento			

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022,
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del [Dlgs. 267/2000](#),
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato, fatta salva la rideterminazione da effettuarsi prima dell'approvazione del conto consuntivo 2019,
- di eventuali reimputazioni di entrata,
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate,
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata,
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP,
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale,
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente,
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese,
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali,
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018,
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità,
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compresa la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici ed il cronoprogramma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti previsti.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'Ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla [Legge di Bilancio 145/2018](#).

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza - tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni - e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi ed alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)

L'Organo di Revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della [Legge 196/2009](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del [D.L. 113/2016](#), non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto evidenziato, rilevato e proposto in analisi nei punti precedenti della presente Relazione ai quali si rimanda e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento,
 - del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente,
 - delle variazioni rispetto all'anno precedente,
 - della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa;
-
- visto il [Dlgs. 267/2000](#), contenente il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali,
 - visto in particolare l'art. 239 dello stesso [Dlgs. 267/2000](#),
 - tenuto conto del parere *favorevole* di regolarità tecnica e regolarità contabile espresso in data 17/12/2019 dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente,
 - tenuto altresì conto delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente,
 - tenuto infine conto dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

L'ORGANO DI REVISIONE

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del [TUEL](#) e dalle norme del Dlgs. [118/2011](#) e dai principi contabili applicati n. [4/1](#) e n. [4/2](#) allegati al predetto decreto legislativo,
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute,

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla [Legge di Bilancio 2019 \(145/2018\)](#);

tutto ciò premesso

nell'invitare il Consiglio Comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

esprime parere FAVOREVOLE

sulla proposta di Bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti ad esso allegati

raccomandando all'Ente

di rideterminare il Fondo Pluriennale Vincolato prima dell'approvazione del conto consuntivo 2019 e, in caso di eventuali variazioni sulle normative applicate nella redazione di tale documento, di apportare le modifiche necessarie.

L'Organo di Revisione
(Dott.ssa Monica SCIBILIA)

